

Novità fiscali del 23 agosto 2010: studi di settore: in internet le relazioni annuali degli osservatori regionali; studi di settore: l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento; elenchi Intrastat, niente servizi con la dichiarazione del committente; norme sul comportamento del collegio sindaci fino al 31 ottobre; finanze: chiarimenti sulle nuove misure antiriciclaggio; differimento d'agosto anche per il LUL; manovra correttiva: riscossione veloce, il ruolo vieta la sospensione dei crediti INPS

Publicato il 23 agosto 2010

studi di settore: in internet le relazioni annuali degli osservatori regionali; studi di settore: l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento; elenchi Intrastat, niente servizi con la dichiarazione del committente; norme sul comportamento del collegio sindaci fino al 31 ottobre; finanze: chiarimenti sulle nuove misure antiriciclaggio; differimento d'agosto anche per il LUL; manovra correttiva: riscossione veloce, il ruolo vieta la sospensione dei crediti INPS

Indice:

1) Studi di settore: l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento

2) Elenchi Intrastat, niente servizi con la dichiarazione del committente

3) Imprese di assicurazione estere: come compilare il nuovo modello di denuncia dell'imposta dovuta su premi e accessori incassati

4) E' possibile consultare le norme sul comportamento del collegio sindaci fino al 31 ottobre

5) Studi di settore: In rete le relazioni annuali degli Osservatori regionali

6) Finanze: Chiarimenti sulle nuove misure antiriciclaggio

7) Entratel: Ripristinato il numero dedicato all'assistenza telefonica

8) Differimento d'agosto anche per il LUL

9) Manovra correttiva: Riscossione veloce, il ruolo vieta la sospensione dei crediti Inps

10) Sisma in Abruzzo, calendario "in chiaro" per la ripresa degli adempimenti

11) Consob: Istituita la sezione "temporanea" dei revisori di paesi extra UE

12) Altre di fisco

1) Studi di settore: l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento

Ciò anche se il contribuente non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, assumendo però in tal caso le conseguenze di questo suo comportamento.

L'Agenzia delle Entrate deva dare conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente.

E' quanto ha rilevato la **Corte di Cassazione nella sentenza n. 18227 del 05 agosto 2010** che ha respinto le aspettative dell'Agenzia delle Entrate ed ha colto l'occasione per riepilogare la situazione (interpretazione della giurisprudenza in materia di accertamenti da studi di settore) che si è venuta a creare dopo l'intervento a sezioni unite.

In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria sarebbe stato legittimo e congruamente motivato l'avviso di accertamento fondato esclusivamente sulle discrepanze tra le risultanze degli studi di settore e la dichiarazione del contribuente).

Invece, la Suprema Corte ha ritenuto tale tesi, nella sua generalizzazione, manifestamente infondata.

Ha, infatti, evidenziato che, secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 26635 del 2009), la

procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente - pena la nullità dell'accertamento - con il contribuente, avendo in tale sede quest'ultimo l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Non sono, quindi, risultate corrette le affermazioni, delle Entrate, contenute nel ricorso (secondo il quale deve ritenersi legittimo e congruamente motivato l'avviso di accertamento fondato esclusivamente sulle discrepanze tra le risultanze degli studi di settore e la dichiarazione dei contribuente).

La Cassazione ha osservato che è vero che nella citata sentenza delle SU si aggiunge che l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia

facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, assumendo però in tal caso le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito; tuttavia non risulta in alcun modo dedotto in ricorso (né è desumibile dalla sentenza impugnata) che nella specie, nonostante regolare invito, non sia stato possibile costituire il contraddittorio prima della emissione dell'avviso opposto e che di ciò si sia dato conto nell'avviso medesimo, unica ipotesi in cui, secondo la giurisprudenza, è possibile fondare (e motivare) l'accertamento sulla sola applicazione degli standards né comunque risulta allegato.

Che, oltre al mero rilievo dello scostamento, sia stata fornita dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto.

Il ricorso delle Entrate è stato pertanto rigettato.

E' stata infine, disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

2) Elenchi Intrastat, niente servizi con la dichiarazione del committente

In una circolare nuovi chiarimenti per gli operatori. Basta una dichiarazione del committente comunitario per escludere dagli elenchi Intrastat i servizi per cui non è dovuta l'Iva nello Stato di destinazione.

È uno dei chiarimenti più rilevanti forniti **dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 06 agosto 2010**, che riconosce al prestatore italiano la buona fede nell'accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente quando quest'ultimo lo mette nero su bianco in un documento ad hoc.

La dichiarazione può essere rilasciata una sola volta per tutti i servizi dello stesso tipo ricevuti e resta valida finché non cambiano le loro caratteristiche o, più in generale, il loro trattamento fiscale.

Attestazione

Grazie a questa attestazione il contribuente italiano può legittimamente lasciare fuori dall'elenco riepilogativo le prestazioni "certificate" e non presentare l'elenco se effettua soltanto questo genere di operazioni.

Al contrario, in assenza della dichiarazione, il servizio può non essere incluso nell'Intrastat solo se si è assolutamente certi che sia esente o non imponibile nello Stato del committente.

Quando la fattura non serve

Inoltre, sulla base di un'interpretazione logicosistemica, il documento di prassi

chiarisce che le prestazioni di servizi nei confronti di committenti comunitari territorialmente non rilevanti non devono essere fatturate, a patto che si verifichino contemporaneamente due condizioni: l'operazione non deve rientrare negli elenchi perché non è dovuta l'Iva nel Paese di destinazione e deve comunque essere esonerata dall'obbligo di fatturazione in Italia, quando qui risulta territorialmente rilevante.

Altri quesiti

Oltre a questo tema, la circolare risponde a una serie di questioni sollevate dagli operatori, dagli adempimenti necessari per l'invio di campioni gratuiti a clienti Ue che pagano le spese di trasporto a quelli richiesti nei casi di triangolazione nazionale. Ancora, per quanto riguarda l'obbligo di fatturazione,

l'Agenzia specifica che può essere emessa una sola fattura o autofattura se nello stesso giorno si cedono beni e si effettuano prestazioni di servizi di diversa natura nei confronti dello stesso cliente.

Queste operazioni, però, dovranno essere indicate distintamente in fattura e negli elenchi riepilogativi, a meno che non siano legate da un nesso di accessorietà.

In quest'ultimo caso andrà riportato nell'Intrastat il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale.

3) Imprese di assicurazione estere: come compilare il nuovo modello di denuncia dell'imposta dovuta su premi e accessori incassati

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 80/E del 6 agosto 2010**, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla modalità di denuncia, mensile e annuale, e di versamento (legge 29 ottobre 1961, n. 1216, contenente le norme tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi) dell'imposta dovuta, sui premi e accessori incassati in ciascun mese solare, sia dalle imprese assicuratrici nazionali sia da quelle estere che operano in libera prestazione di servizi. Queste ultime, in particolare, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 6-bis, della citata legge 1216/1961, non hanno più l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale, al fine di provvedere alla denuncia e ai versamenti.

Denuncia e Modello F23

Con il provvedimento interdirettoriale del 18 maggio 2010 è stato approvato il nuovo modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni, dovuta sui premi e accessori incassati, da presentare in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Al riguardo, per l'impresa assicurativa estera che opera in regime di libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale, la risoluzione si sofferma sulla modalità di compilazione del frontespizio del modello di denuncia, precisando, in particolare, che nell'ipotesi in cui la compagnia estera non sia in possesso di un

codice fiscale è consentito, in via transitoria, indicare, al posto del codice fiscale, il numero di iscrizione all'albo imprese attribuitogli dall'Isvap. Ciò consente di identificare in maniera univoca le diverse società che si avvalgono del medesimo rappresentante fiscale.

Lo stesso numero di iscrizione va riportato nel modello di pagamento F23, nel campo denominato "estremi dell'atto o del documento", all'interno della sezione "Dati del versamento", allineandolo a destra.

Il sistema, poi, collegherà automaticamente la denuncia presentata dal rappresentante fiscale alla società estera rappresentata, nonché al modello F23, la cui copia non dovrà più essere consegnata o spedita all'Ufficio finanziario.

La risoluzione ricorda poi che - in conformità con quanto già affermato nella risoluzione n. 83/E del 12 marzo 2002 - la società assicuratrice estera non è tenuta alla presentazione della denuncia in questione qualora, nel periodo di riferimento, non abbia incassato alcun premio, oppure quando abbia incassato solo premi non soggetti a imposta, fornendo, al contempo, istruzioni dettagliate circa la modalità di compilazione dei campi della denuncia dedicati agli acconti versati.

Ravvedimento operoso

Infine, il documento di prassi affronta le ipotesi di versamenti effettuati oltre i termini stabiliti dalla legge, ovvero in misura inferiore al dovuto.

In questo caso, il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso

(art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), tenendo conto, tuttavia, che le disposizioni sanzionatorie, cui occorre fare riferimento per determinare gli importi dovuti in sede di ravvedimento, sono contenute nell'art. 24 della legge n. 1216 del 1961.

Lo stesso vale nel caso di denuncia omessa/tardiva o infedele.

In tale evenienza, ai fini del ravvedimento andrà presentata la denuncia, ovvero una nuova denuncia corretta, corrisposta l'imposta - o la maggiore imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi - nonché versate le sanzioni in misura ridotta.

4) E' possibile consultare le norme sul comportamento del collegio sindaci fino al 31 ottobre

E' partita il 5 agosto 2010, la consultazione sulla proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dal titolo "Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate".

Il documento, rilasciato nella **seduta del 28 luglio 2010**, resterà a disposizione fino al prossimo 31 ottobre per consentire ai professionisti e alle istituzioni di controllo di formulare osservazioni e richieste di cambiamento.

La consultazione può avvenire inviando i propri contributi all'indirizzo mail: consultazionecollegiosinadacale@cndcec.

E' possibile prevedere che entro la fine dell'anno si potrà arrivare alla definizione del testo definitivo delle nuove norme che regolano il comportamento dei membri del collegio sindacale delle società che non fanno ricorso al capitale di rischio.

Nel citato documento, il CNDCEC suggerisce la possibilità di formazione dei collegi sindacali in numero limitato.

Se il sindaco ha assunto più di 20 incarichi, si suggerisce di valutare adeguatamente la documentazione presentata per vedere se accettare o meno l'incarico dato che esso prevede la concentrazione delle attività in alcuni periodi specifici dell'anno.

Ovviamente il numero degli incarichi varia a seconda della grandezza e della tipologia delle imprese.

In ogni caso, il CNDCEC consiglia che il professionista che si candida sia in grado di partecipare ad almeno due terzi delle attività necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Non manca poi la trattazione delle clausole di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge che, generalmente, sono da considerarsi delle presunzioni assolute, non soggette a valutazione discrezionale, facendo riferimento a interdizione, fallimento, condanna penale e così via.

5) Studi di settore, istantanea sulle realtà locali: In rete le relazioni annuali degli Osservatori regionali

Dagli effetti della crisi economica, che ha colpito tutte le regioni, alle specifiche

problematiche del settore del mobile imbottito in Puglia e dell'emergenza rifiuti in Campania, fino ai prolungati effetti dell'alluvione in Calabria del 2006.

Sono queste alcune delle principali criticità e peculiarità fotografate dagli Osservatori regionali per gli studi di settore.

Dal 6 agosto in linea sul sito dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - i report dei 21 Osservatori regionali, relativi alle attività svolte nel corso del 2009.

Una mappa del tessuto economico italiano con l'obiettivo di migliorare la capacità degli studi di settore di rappresentare con sempre più precisione la realtà cui si riferiscono e fornire elementi informativi utili alle attività di controllo.

Finalità degli Osservatori

Gli "Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali", istituiti a partire dal 1° gennaio 2008, sono composti da

rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, dei Comuni, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, e hanno il compito di individuare particolari condizioni economiche o produttive che possono aver determinato comportamenti anomali dei contribuenti che operano in alcune zone o distretti, ed evidenziare le situazioni di criticità o, al contrario, di sviluppo ed espansione economica territoriale.

Le relazioni annuali, suddivise per regione, sono disponibili sul sito Internet

dell’Agenzia all’interno della sezione dedicata agli Osservatori regionali.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa n. 163 del 06 agosto 2010)

6) Finanze: Chiarimenti sulle nuove misure antiriciclaggio

Ai fini della normativa antiriciclaggio, non saranno applicate sanzioni per le violazioni commesse tra il 31/05/2010 ed il 15/06/2010 se riferite ad importi compresi tra € 5.000,00 - € 12.500,00.

E’ questo uno dei primi chiarimenti contenuti nella **circolare n. 281178 emessa nei primi giorni di agosto 2010 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze**, ed avente per oggetto le neo misure introdotte dal D.L. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010) in materia di normativa antiriciclaggio.

Tale circolare, in particolare, è interpretativa delle disposizioni contenute nella cd. manovra correttiva.

Viene consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro.

Per importi inferiori a 5.000 euro è consentita l'emissione (clausola non trasferibile), di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari in forma libera previa richiesta in forma scritta, con il pagamento dell'imposta di bollo di € 1,50.

Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno.

Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 5.000 euro.

Per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle suddette disposizioni, si applica una sanzione compresa tra il 5% (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell'i per cento) e il 40% dell'importo

trasferito.

La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro.

Ad es. per il trasferimento di un assegno bancario di 100.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima, la somma da pagare è di 5.000 euro.

Mentre per il trasferimento di un assegno bancario di 200.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5%, la somma da pagare è di 10.000 euro

Per talune violazioni (dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell'art. 49), per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%

Le violazioni oggetto di questo inasprimento riguardano anche i trasferimenti effettuati tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer).

Infine, in relazione agli importi fino a 50.000 euro per un libretto al portatore con saldo di 50.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 10.000 euro (pari al 20%), quella massima è di 20.000 euro (pari al 40%).

Mentre per importi superiori a 50.000 euro:

- per un libretto al portatore con saldo di 60.000 euro la sanzione minima a carico del

possessore è di 18.000 euro (pari al 30%), quella massima di 36.000 euro (pari al 60%).

E' stata diffusa la **circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 281178 di agosto 2010** interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 e nell'art. 58 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

Ecco i chiarimenti del Ministero

L'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, ha modificato gli artt. 49 e 58 del D.Lgs. 21 novembre 2007. n. 231, riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore e inasprendo le sanzioni relative a questa tipologia di violazioni.

La citata circolare **fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio.**

Con effetto a decorrere dal 31 maggio 2010, la soglia ovunque indicata di 12.500 euro

è ridotta a 5.000 euro, mentre rimane inalterata la struttura delle violazioni previste dai commi dall'1 al 19 dell'articolo 49 del DLgs 231/2007. Non si applicano le sanzioni per le violazioni previste dai commi 1,3, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite a importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro.

Per conseguenza, rileggendo alla luce della nuova soglia le norme già contenute nel DLgs 231/2007 **viene precisato** quanto segue:

È consentito il **trasferimento di contanti** e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il **valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro**. Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificialmente frazionati allo scopo di eludere la legge.

È consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a 5.000 euro. Viene confermato che, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del DLgs 23 1/2007, il **rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore a 5.000 euro**, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia.

Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, **non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento**. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno.

Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro devono **recare**

L'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. **assegni "a me medesimo"**) **non possono circolare**, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 5.000 euro.

I libretti che eccedano tale soglia al 31 maggio 2010 dovranno essere ricondotti al di sotto di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011.

I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere stati riportati a un saldo inferiore a 5.000 euro.

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate: il nuovo comma 8 dell'art. 58 del DLgs 231/2007 fissa a 3.000 euro l'importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. L'intento è di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale.

In merito alle **sanzioni applicabili**, viene precisato quanto segue:

Per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei

commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l'1% e il 40% cento dell'importo trasferito. La **sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro.**

Per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle suddette disposizioni, si applica una sanzione compresa tra il 5% (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell'1%) e il 40% dell'importo trasferito, fermo restando che l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro.

Un **esempio** per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 55.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, la sanzione minima prevista è pari a 3.000.

Un secondo **esempio** per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 100.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5%, la somma da pagare è di 5.000 euro.

Un **terzo esempio** per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 200.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5%, la somma da pagare è di 10.000 euro.

Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'articolo 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell'importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell'art 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.

Per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell'articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare). Per questa violazione non è prevista la facoltà di obolare.

Un esempio per il comma 6 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 1.000 euro, emesso all'ordine del traente, la sanzione minima è comunque di 3.000 euro.

Per le violazioni dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell'articolo 49, per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.

Si precisa che le violazioni oggetto di questo inasprimento riguardano anche i trasferimenti effettuati tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento, nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (money transfer), come specificato nei commi 18 e 19 dell'art. 49.

Un **esempio** per il comma 12 dell'articolo 49 per importi fino a 50.000 euro:

- per un libretto al portatore con saldo di 50.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 10.000 euro (pari al 20%), quella massima è di 20.000 euro (pari al 40%).

Un secondo **esempio** per il comma 12 per importi superiori a 50.000 euro:

- per un libretto al portatore con saldo di 60.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 18.000 euro (pari al 30%), quella massima di 36.000 euro (pari al 60%).

7) Entratel: Ripristinato il numero dedicato all'assistenza telefonica

Dal 10 agosto 2010 è rientrato in servizio il numero di assistenza telefonica 848 836 526 dedicato agli utenti Entratel.

Come annunciato con il comunicato stampa del 23 luglio 2010, per cause non

dipendenti dall'Agenzia, il servizio era stato momentaneamente sospeso e l'Amministrazione aveva adottato misure alternative di emergenza per garantire l'assistenza ai contribuenti.

Da oggi il numero di telefono ordinario a supporto degli utenti del servizio telematico

è di nuovo in funzione e sono stati, perciò, disattivati il canale di emergenza 800 299 940 e la casella di posta elettronica funzionale dedicata, messi in campo dalle Entrate con la collaborazione di Sogei.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 10 agosto 2010)

8) Differimento d'agosto anche per il LUL

Le ferie dello studio spostano anche la consegna dei documenti del datore alla DPL.

E' quanto hanno precisato i **Consulenti del Lavoro con la nota del 10 agosto 2010**, che, peraltro, hanno risposto anche al seguente quesito: In caso di differimento di qualche giorno degli obblighi contributivi il Libro Unico va comunque elaborato entro il 16 del mese successivo?

Su tale questione è stata fornita la seguente risposta: In caso di differimento degli obblighi contributivi (esempio il 20 agosto) risulta conseguentemente differito anche il termine per la compilazione del Libro Unico.

9) Manovra correttiva: Riscossione veloce, il ruolo vieta la sospensione dei crediti Inps

L'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha abrogato il comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 che conferiva all'Inps, dopo l'iscrizione a ruolo, in pendenza di ricorso amministrativo, la facoltà di sospendere la riscossione con provvedimento motivato, notificato al concessionario e al contribuente.

Con la **circolare 108 del 09 agosto 2010**, l'Inps ha precisato che il provvedimento di sospensione potrà essere ancora adottato per la sospensione dell'attività di recupero per cause contabili quali pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, oppure amministrative, ad esempio il caso di crediti in dilazione iscritti a ruolo, ma non ancora inserite in cartella e/o notificati. Potranno essere sospesi anche i crediti per i quali vi siano ordinanze di sospensione dell'esecutività della cartella.

Manovra

A decorrere dal 31 maggio 2010, è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Il Decreto è stato convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'Inps, con la suddetta circolare schematizzato le disposizioni di maggiore rilevanza in materia di crediti previdenziali di competenza dell'Istituto, fornendo le prime istruzioni applicative relative alle disposizioni, alcune delle quali applicabili a decorrere dal 31

maggio 2010.

Potenziamento dei processi di riscossione dell'Inps (art. 30)

Osserva l'Inps che la disposizione è finalizzata ad indirizzare l'attività dell'Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell'omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.

La semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d'ufficio, attuato attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con natura di titolo esecutivo, associata alla previsione di nuove e più intense forme di cooperazione tra l'Istituto e gli Agenti stessi, assicura una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria.

Il nuovo sistema di riscossione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011 e interesserà le modalità di recupero di tutti crediti accertati a partire dalla predetta data, anche di competenza di periodi antecedenti al 2011.

Abrogazione dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

L'Inps avverte, inoltre, che la previsione di cui al comma 10, dello stesso articolo 30, con la quale è stata disposta l'abrogazione dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è immediatamente applicabile.

L'intervento abrogativo ridefinisce gli effetti della presentazione del ricorso con riferimento ai tempi di affidamento per il recupero dei crediti agli Agenti della

Riscossione e alle attività da essi poste in essere.

L'art. 24, co. 4, nel regolare il caso del ricorso amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, proposto prima dell'iscrizione a ruolo, ha stabilito che l'iscrizione stessa può essere effettuata solo dopo la decisione dell'organo amministrativo adito (comitati regionali o centrali), fatta salva la necessità di garantire il rispetto dei termini di decadenza fissati al comma 1, del successivo art. 25.

L'art. 25, comma 2, in pendenza di gravame amministrativo proposto dopo l'iscrizione a ruolo, prevedeva una mera "facoltà" discrezionale degli Enti previdenziali in ordine alla possibilità di sospendere l'attività di recupero dell'A.d.R. subordinatamente alla notifica, a quest'ultimo ed al contribuente, della motivazione posta a base del provvedimento stesso.

L'abrogazione dell'art. 25, co. 2, comporta che, con effetto dal 31 maggio 2010, per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, l'Istituto non può più disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti.

Al contrario, continueranno ad essere gestite con le consuete modalità le comunicazioni agli Agenti della Riscossione dei provvedimenti di sospensione dell'attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili (es. pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, etc.), amminis

